

COMUNE DI CASAZZA PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DELLA PIEVE, 2 - TEL., 035 816060 - C.A.P. 24060 - P. IVA 00329540165 - COD. FISC. 80016780167

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2016)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento è stato redatto in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi della Regione Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, del Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, della Deliberazione attuativa della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n° VII/20278, della Circolare Giunta regionale – Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 contenente indirizzi applicativi, del Regolamento modificativo Regione Lombardia 6 febbraio 2007 n° 1.

Ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 2 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Spettano ai responsabili dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Art. 3 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo imprudente o difforme dal consentito.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i seguenti servizi:

- a) l'osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto dei cadaveri di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- e) la mineralizzazione dei resti provenienti da esumazione o estumulazione. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili (o a disposizione) al pubblico nel cimitero e/o nell'ufficio comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento.

Sono a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale i documenti la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 Depositi di osservazione e obitori

Come da art. 14 del D.P.R. 285/1990, il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dall'Ufficiale Stato Civile ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, come da D. Lgs. 17/03/1995 n°230, D. Lgs. 26/05/2000 n° 241 (Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/3 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche o integrazioni.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 Deposizione del cadavere nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, a eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale delle ditte incaricate del servizio funebre, che deve attestare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, l'addetto redige infatti su apposito modulo e sottoscrive il documento con cui dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro e l'avvenuta adozione delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art.4 della Legge Regionale, come indicato all'art. 36 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Restano fermi i compiti attribuiti dalla legge e dalle norme regolamentari al servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio, per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono in proposito le disposizioni di cui all' art. 18 e all' allegato 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 10 Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione di cui all'art. 9 per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 11 Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 Attività e trasporti funebri

Per lo svolgimento dell'attività funebre nel territorio del Comune valgono le disposizioni di cui all'art. 74 della L.R. 33/2009 e le specificazioni di cui agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 39 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come modificati dall' art. 1 punti da j) ad o) del Regolamento 6 febbraio 2007 n. 1.

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6, vengono disciplinati col presente regolamento i criteri per lo svolgimento dei cortei funebri all'interno del territorio comunale di Casazza.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dall'abitazione del defunto o dal deposito di osservazione, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per officiare il rito civile o religioso e il proseguimento fino al cimitero, seguendo il percorso più breve.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso.

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, di norma tra le ore 9.00 e le 11.30 oppure tra le 14.30 e le 16.30 dal lunedì al sabato, con l'esclusione delle giornate festive.

L'Ufficiale di Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 13 Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 14 Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 15

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 16 Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al precedente art. 8 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere come previsto dall'art. 36 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6; lo stesso personale compila e sottoscrive Verbale di chiusura feretro per trasporto internazionale di cadavere su apposito modello regionale.

Note

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente nella tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 che il DM 2 febbraio 1983 n. 284 e ss.mm. ed ii. Affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con L.R. 6 marzo 2002, n. 4 art. 4 comma 1 lett. C) ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

Art. 17 Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.

La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

Art. 18 Disposizioni generali e di vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo che ciò avvenga in sepolcri privati e con le modalità indicate all' art 101 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché dell'art. 75, comma 6 della L. 33/2009.

Possono invece essere disperse o conservate fuori dal cimitero le ceneri susseguenti a cremazione, secondo i disposti dell'art. 73 della L.R. 33/2009 e artt. 13 e 14 del Regolamento regionale n° 6/2004.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e a ditte specializzate autorizzate.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri per gli aspetti igienico-sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 19 Reparti del cimitero comunale

All' interno del cimitero comunale sono individuati i seguenti reparti, come da planimetria allegata e specifiche indicazioni del piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 22:

- a) campi per inumazioni (IA IB IC ID), con porzione dedicata a inumazione di defunti di altre religioni
- b) giardinetti con loculi interrati (GA GB)
- c) loculi parte vecchia (LA)
- d) loculi parte nuova (LB LC LD)
- e) ossari parte vecchia (OA)
- f) ossari parte nuova (OB OC OD OE)
- g) ossario comune;
- h) tombe private (TA TB TC TD TE)
- i) cappella per funzioni religiose cristiane;
- j) cripta per la sepoltura di religiosi;
- k) camera mortuaria.
 - Sono inoltre presenti:
- 1) deposito attrezzature;
- m) servizi per il pubblico (servizi igienici e ascensore).

Art. 20

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza:
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso o nate presso aziende ospedaliere di altri comuni ma con genitori residenti nel Comune di Casazza al momento della nascita;
- d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge, il convivente, il padre, la madre o figli sepolti nello stesso cimitero;
- e) i cadaveri di persone che siano coniugi o conviventi di nati o residenti nel Comune di Casazza;
- f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- g) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90 e punto 4 della Circolare regionale n. 21/2005;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone che abbiano il coniuge, il convivente, il padre, la madre o figli sepolti nello stesso cimitero o che siano residenti a Casazza;
- i cadaveri di persone anziane che abbiano dovuto trasferire la propria residenza da Casazza, in altri Comuni, per essere accolti in Case di Riposo o presso familiari per la necessaria assistenza.

Ai sensi dei commi precedenti vengono equiparate ai residenti o ai nati nel Comune di Casazza le persone residenti o nate in Località Brione, nel Comune di Monasterolo del castello ma nel territorio della Parrocchia San Lorenzo Martire di Casazza.

Per qualsiasi tipo di sepoltura non è ammessa la prenotazione in assenza di cadavere.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 21 Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree e opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale redatto a termini dell'art. 6 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 determina, per le sepolture private, quantità, tipologia, ubicazione, caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal successivo articolo, nonché delle indicazioni riportate nell' allegato 2 del citato Regolamento regionale.

Art. 22 Piano regolatore cimiteriale

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni e stabilisce le linee di sviluppo del cimitero.

Il piano di cui al primo comma viene approvato dal Comune sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Nella elaborazione del piano si deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) dell'individuazione dei servizi esistenti e di eventuali nuovi servizi per l'assolvimento di funzioni previste dal D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990
- La delimitazione dei reparti indicati dal precedente articolo 22 deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285 e all' allegato 1 del Regolamento regionale.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione.

Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 23 Inumazione

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente senza concessione ogni qualvolta siano richieste espressamente o nel caso non sia richiesta una sepoltura privata (viene fatto salvo il pagamento delle operazioni di scavo).

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 24 Cippo, lapide, copritomba

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, a cura e spese dei richiedenti, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Come per tutti i tipi di sepoltura è ammesso il solo nome del defunto effettivamente sepolto; a salvaguardia di consuetudine in atto, sono eccezionalmente ammessi in aggiunta altri nominativi di parenti stretti purché riportati su lapide con carattere diverso e dimensione più piccola.

In sostituzione del cippo può essere autorizzata l'installazione di un copritomba o di un cordolo delimitativo in pietra o marmo che lasci scoperta un'area di almeno mq. 0.60 per sepoltura di adulti e mq. 0,30 per sepoltura di bambini.

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 25 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del Regolamento regionale.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato avente accesso diretto da uno spazio libero di manovra. Nelle tombe tale spazio (vestibolo) deve essere realizzato all'interno del medesimo manufatto, tra i loculi o in posizione antistante gli stessi, secondo schemi tipologici indicati nelle Norme tecniche di attuazione del Piano.

Per gli ossari e le nicchie cinerarie si rimanda al già citato allegato del Regolamento regionale.

Art. 26 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa se superiore a 6 mesi.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) in caso di estumulazione straordinaria del feretro.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Settore Tecnico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati e comunque per un massimo di dodici mesi, computati a trimestri.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Settore Tecnico, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite una volta scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune e possono essere svolte nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore Tecnico con proprio provvedimento.

Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 32.

Nel caso invece di non completa scheletrizzazione del cadavere il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa di mineralizzazione;
- b) essere avviato previo assenso e a spese degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il tempo di reimumazione per completare i processi di mineralizzazione viene stabilito in cinque anni riducibili a due con impiego di soluzioni enzimatiche.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 28 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

L'Amministrazione Comunale emetterà, nei modi e tempi stabiliti, gli avvisi di scadenza delle esumazioni ordinarie.

In caso di mancato reperimento dei parenti prossimi, l'elenco di detti defunti verrà affisso nella bacheca del cimitero e sul sito web con congruo anticipo.

Art. 29 Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria dei cadaveri può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza:

- per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
- a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero, purché a cura e spese dei richiedenti.

Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, cercando di non operare preferibilmente nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre

Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

La presenza di personale ASL alle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure

precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 30 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie, che saranno eseguite cercando di non operare preferibilmente nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, sono di due tipi:

- per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero, purché a cura e spese dei richiedenti.

Si intende comunque considerato come straordinario qualsiasi intervento eseguito prima della scadenza naturale del contratto.

Per quanto concerne le estumulazioni ordinarie l'Amministrazione Comunale emetterà, nei modi e tempi stabiliti, gli avvisi di scadenza delle estumulazioni ordinarie. In caso di mancato reperimento dei parenti prossimi, l'elenco di detti defunti verrà affisso nella bacheca del cimitero e sul sito web con congruo anticipo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali oppure di apposita impresa, individuata a seguito delle vigenti norme in tema di appalti pubblici, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati sono, se completamente mineralizzati e su parere dell'addetto cimiteriale e della ditta appositamente incaricata, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo di consumo o di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico.

In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, purché a spese dei richiedenti stessi.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore Tecnico con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità e all' art. 20 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 31 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono soggette alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario, in tomba privata o colombario, la relativa raccolta e traslazione sarà effettuata da ditta espressamente abilitata con pagamento diretto delle relative spese da parte dei privati.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono a cura e completo carico dei parenti. Dette operazioni dovranno essere eseguite da Ditta specializzata e autorizzata dal Responsabile del Settore Tecnico e alla presenza dell'addetto cimiteriale.

Si precisa inoltre che i rifiuti speciali derivanti da dette operazione dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti, a cura e spese dei richiedenti, presso discariche autorizzate. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 32 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e a seguito di mineralizzazione devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo di colombario o di tomba ove sia già tumulato un altro defunto fino ad un massimo di una cassetta per loculo e purché ci sia disponibilità di spazio.

Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Alla scadenza della concessione del loculo o della tomba i resti ossei presenti possono solo essere conferiti nell'ossario comune, in ossario in concessione o ricollocati in altri loculi/tombe in concessione, purché vi sia disponibilità di spazio, secondo le modalità e le tariffe vigenti.

Art. 33 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo scritto in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio Cimiteriale. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del Decreto Ministeriale 26.06.2000 n° 219.

Art. 34 Disponibilità dei materiali

Fermo restando l'obbligo dello smaltimento di materiali e macerie della tomba da parte dei parenti del defunto, le opere installate sui monumenti sepolcrali comuni e privati e quanto effettivamente recuperabile al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamato da chi dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti e i trenta giorni successivi l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passa in proprietà del Comune, che può impiegarlo in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarlo con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe a tumulazione possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Settore Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 35 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile su richiesta dei familiari o di loro incaricato secondo quanto previsto dalla L. 130 del 30/03/2001 nonché art. 12 e seguenti dei Regolamenti regionali n. 6/2004 e n. 1/2007.

Art. 36 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del medesimo con relativa data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario, salvo si disponga per la collocazione della stessa nei colombari o in tombe ove possono essere poste fino ad un massimo di un'urna per loculo, purché vi sia disponibilità di spazio.

Alla scadenza della concessione della tomba o del loculo le urne cinerarie presenti, dei cadaveri cremati al momento del decesso, possono essere ricollocate in eventuali altri loculi o tombe - in concessione - non scadute, o collocate, sotto forma di rinnovo per 15 anni all'interno degli ossari.

L'urna cineraria può anche essere presa in consegna per una conservazione in luogo diverso

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
- volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale (modello All. 6 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n° VII/20278 del 21.02.2005) redatto in tre esemplari, dei quali uno è conservato dal Comune ove è avvenuto il decesso, uno è conservato dall'addetto cimiteriale e uno da chi prende in consegna l'urna. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri o qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, questa avviene con le modalità e a opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.

La dispersione in area cimiteriale avviene nell'ossario comune.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà essere conforme all'art.13 del Regolamento regionale n. 6/2004 ed è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall' ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

I luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3 comma 1 lettera c della Legge n. 130/2001 previa verifica da parte della persona che effettua la dispersione di eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 37 Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco in base alle stagioni. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Settore Tecnico, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Qualora la chiusura dei cancelli fosse temporizzata, gli stessi saranno dotati di un comando manuale all'interno del cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai

visitatori ritardatari.

Art. 38 Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti disabili;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di vendita o di questua.

Art. 39 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari:
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore Tecnico;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato a uscire immediatamente da parte del personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 40

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 41 Identificazione delle sepolture

Come previsto dall' art 17 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome e, salvo espressa volontà contraria del defunto, della data di nascita e di morte.

Art. 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Settore Tecnico in relazione alle caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

La lapide dovrà avere una conformazione tale da garantire una superficie drenante di almeno mq. 0.60 per sepoltura di adulti e mq. 0,30 per sepoltura di bambini.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Settore Tecnico e contenere le generalità del defunto come risultanti all'Anagrafe comunale, eventuale soprannome (facoltativo) in seconda riga, eventuali rituali espressioni brevi.

Sono vietate decorazioni non compatibili con la sacralità del luogo. Sono altresì sconsigliati decorazioni facilmente deperibili nonché l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Sulla lapide è ammesso di norma il solo nome del defunto effettivamente sepolto e/o di quello di cui sono conservati i resti, salvo quanto già indicato più sopra e al precedente articolo 25.

Si consente il collocamento di fotografia eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi che non abbiano altezza ed estensione eccessiva, tale da invadere le tombe o i passaggi attigui e da interrompere la visuale su altre tombe.

Art. 43 Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'addetto cimiteriale li rimuoverà.

Si consiglia per i fiori l'uso di vasi di rame e si invita a prevenire ristagni d'acqua che possano facilitare la diffusione di zanzare.

Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbacce.

Art. 44 Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

Il Responsabile del Settore Tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

È vietato porre vasi di fiori o piante e qualsiasi altro oggetto per terra lungo i marciapiedi antistanti le tombe e comunque fuori dalle aree concesse.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 34 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 45 Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 22, l'uso di aree e anche di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati di sepolture a sistema di tumulazione a due/tre posti ovvero a quattro/sei/otto posti per famiglie o per collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel Piano regolatore cimiteriale; le tipologie ammesse sono riportate in allegato alle relative Norme Tecniche di Attuazione.

Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, etc.) nonché tombe di proprietà comunale

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Settore Tecnico, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- i cadaveri destinati a esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 46 Caratteristiche e tipologia delle sepolture a tumulazione

Colombari, cripte e tombe in genere dovranno essere realizzati in modo che tumulazioni ed

estumulazioni possano essere eseguite con le modalità indicate all'art. 16 del Regolamento regionale già più volte citato, con loculi idonei a ospitare un solo feretro aventi i requisiti indicati nell'allegato 2 del medesimo Regolamento.

Le nuove tombe saranno realizzate secondo tipologie indicate nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Per le tombe esistenti che non si trovassero nelle condizioni esplicitate al 4 comma dell'art. 16 perché prive di accesso indipendente ai loculi è prevista la deroga di cui al comma 8 del citato art. 16 sulla base di un impegno alla regolarizzazione da parte dei privati concessionari purché ci sia disponibilità di spazio per l'adeguamento. Nel caso non venissero apportati i necessari adeguamenti si rimanda a quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo del Regolamento Regionale.

Art. 47 Durata delle concessioni, rinnovi e proroghe

Le concessioni di cui ai precedenti articoli 45 e 46 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 25 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6

Fermo restando che per le inumazioni gratuite decennali non è richiesta alcuna concessione, la durata delle sepolture è la seguente:

- a) 30 anni prorogabili (oppure 99 anni in soluzione unica) per i giardinetti;
- b) 30 anni per i loculi;
- c) 30 anni per gli ossari;

A richiesta degli interessati è consentito un solo rinnovo per un periodo di tempo determinato in:

- numero di anni fino ad arrivare al limite massimo dei 99 anni per le concessioni di cui al punto a);
- anni 15 per le concessioni di cui ai punti b) e c).

Non sono invece rinnovabili le sepolture a inumazione.

Le concessioni e gli eventuali rinnovi di cui al precedente punto a) potranno comunque essere prorogati fino al raggiungimento dei 30 anni dall'ultima sepoltura per garantire la durata minima della tumulazione indicata all'art. 20 comma 2 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007 a meno che gli aventi titolo richiedano l'estumulazione straordinaria del feretro prima del suddetto termine per procedere alla cremazione dei resti (art. 20 comma 6 dei medesimi Regolamenti).

Nel caso di loculo doppio con unica lapide, si potrà prorogare la durata della concessione relativa al defunto premorto (1° sepolto) fino al raggiungimento minimo dei 20 anni previsti per legge per l'ultimo defunto tumulato.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della quietanza di pagamento.

Per le concessioni scadute il rinnovo del contratto secondo i tempi e le modalità sopra indicati decorre dalla data di scadenza della concessione in essere.

Art. 48

Modalità di concessione

La concessione in uso di sepolture in colombari o in ossari è assegnata in presenza di feretro o di urna da tumularvi con le sole eccezioni indicate di seguito.

L'assegnazione avviene esclusivamente per ordine progressivo delle sepolture disponibili, in base alla numerazione vigente.

I parenti del defunto da inumare o tumulare potranno optare per il settore in cui procedere al seppellimento (settore antico o settore nuovo). Una volta optato per il settore l'ufficio comunale assegnerà il primo numero disponibile in quel determinato settore in base alla numerazione vigente.

I vari settori hanno numerazioni differenti:

- i loculi settori LA dall'alto in basso e da destra a sinistra;
- i loculi settori LB LC LD da destra a sinistra partendo dalla fila in basso;
- gli ossari settori OA da destra a sinistra in un'unica fila;
- gli ossari settori OB OC OD OE da destra a sinistra partendo dalla fila in basso;

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il rilascio di concessione di loculi od ossari non è consentito in alcun caso a persone ancora viventi.

Art. 49 Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 48, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o da questa autorizzate fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Non è ammessa la rotazione di cadaveri nei loculi dei colombari e delle tombe.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura,

diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 50 Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 51 Costruzione dell'opera – Termini

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di tombe, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 57 e alla esecuzione delle opere relative entro 6 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 52 Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 49 sono tenuti a darne comunicazione al Settore Tecnico del Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione da apportare sul contratto in essere per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Settore Tecnico esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 49, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza, previo accertamento della volontà degli interessati.

La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se a inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 53 Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Settore Tecnico, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle spoglie. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 54 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia stata occupata, poiché il cadavere, le ceneri o i resti per i quali era stata richiesta risultano collocati altrove;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, indicato al precedente art. 49;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 51, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Settore Tecnico in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 55 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Settore Tecnico disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il medesimo Responsabile disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro o il loro utilizzo a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 56 Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di nuove costruzioni e tombe gli interessati debbono far predisporre idonei elaborati tecnici progettuali, ottenere preliminare benestare comunale e, per l'esecuzione, incaricare apposite ditte di pompe funebri, a loro libera scelta.

Per la realizzazione dei lavori di cui sopra, le ditte dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro

domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

Per l'esecuzione dei lavori verrà richiesto un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà effettuare preventiva comunicazione al Responsabile del Settore Tecnico.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 57

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri che possono essere accolti nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Settore Tecnico.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente dare preventiva comunicazione al Settore Tecnico comunale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del medesimo Settore, lapidi, ricordi, e similari di dimensioni e caratteristiche compatibili con il luogo.

Dovranno essere comunicate all' Ufficio le apposizioni di fotografie e di epigrafi riferite a defunti non effettivamente sepolti nella tomba, che avranno obbligatoriamente carattere diverso e di dimensione ridotta.

Art. 58 Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti delle ditte di pompe funebri alle quali sono stati affidati i lavori.

Art. 59

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate previo parere del Responsabile del Settore Tecnico.

In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 60 Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, purché di dimensioni e caratteristiche compatibili con il cimitero, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Settore Tecnico.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare laboratori di sgrossamento dei materiali sull'area concessa.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 61 Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Settore Tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte del medesimo Responsabile.

Art. 62

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Nei 7 giorni precedenti e nei 7 successivi il giorno della Commemorazione dei Defunti, salvo eventuale deroga dell'Ufficio Tecnico, è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell' interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o posa monumenti.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 63 Vigilanza

Il Responsabile del Settore Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati e, a lavori ultimati, la regolare esecuzione dell'intervento. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei

provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 64 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 65 Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli Uffici del Comune;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma e del cadavere;
- effettuare il trasporto di defunti in o da altri comuni.

Le imprese di pompe funebri possono altresì, per conto del Comune o del privato, previa Autorizzazione del Comune, effettuare inumazioni, estumulazioni, tumulazioni e altre incombenze, purché alla presenza e sotto sorveglianza obbligatoria dell'addetto cimiteriale. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del Regolamento regionale 9 novembre

2004 n. 6 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

Art. 66 Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 67 Mappa delle concessioni

Presso l'Ufficio Anagrafe è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

A ogni posizione in mappa corrisponde un numero e il nome del defunto che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto sulla rispettiva sepoltura nel cimitero.

Art. 68 Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione ogni modificazione o cessazione che si verifica.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del defunto o dei defunti;
- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) la data e il numero di Repertorio cui si riferisce la concessione;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) il canone di concessione versato e la data del pagamento;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o

ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 69 Registro delle operazioni cimiteriali

Presso gli uffici comunali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che cronologicamente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Art. 70 Schedario dei defunti

Presso gli uffici comunali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.

Nello schedario vengono annotati per settore, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero comunale.

In ogni scheda sono riportati:

- le generalità del defunto;
- l'indicazione della sepoltura, con il numero.

Art. 71 Scadenzario delle concessioni

Presso gli uffici comunali è tenuto lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione ed esumazione occorrenti per liberare le sepolture.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 Abrogazione delle precedenti norme

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale. A eccezione delle tariffe per concessioni e servizi cimiteriali che l'Amministrazione comunale si riserva di aggiornare e/o ridefinire, sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del regolamento medesimo le precedenti disposizioni comunali in materia.

Art. 73 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai

rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie già sottoscritte con atto tra privati e Comune.

Art. 74 Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si presuppone agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice.

Art. 75 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Settore Affari Generali, all'Ufficiale di Stato Civile e al Responsabile del Settore Tecnico ciascuno per le parti di propria competenza l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai Responsabili dei predetti Settori su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sono di competenza del Responsabile del Settore Tecnico, tutti gli aspetti propriamente tecnici (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.); dell'Ufficiale dello Stato Civile le specifiche funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 76 Concessioni pregresse da regolarizzare

Per l'utilizzazione e l'eventuale regolarizzazione di sepolture non più conformi alle disposizioni vigenti in quanto richiedono la movimentazione di altro feretro in occasione di una tumulazione o di un'estumulazione e per eventuali adeguamenti si rimanda al precedente art. 46 e per le deroghe a quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento regionale n.6/2004.

Entro 20 anni dalla entrata in vigore del medesimo Regolamento in queste tombe e nei loculi doppi saranno consentite le ulteriori tumulazioni di cadaveri fisicamente e/o contrattualmente possibili purché la concessione non sia scaduta; trascorso tale termine, in assenza di adeguamenti nei suddetti manufatti potrà essere consentita la sola tumulazione di urne cinerarie e di cassette con resti ossei; i loculi doppi potranno essere concessi per ospitare unica bara.

Per situazioni pregresse controverse, nelle quali si renda necessaria una decisione arbitrale, la decisione compete alla Giunta comunale.

Art. 77

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto del "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 78 Tariffe

Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi e alle prestazioni in vigore presso il cimitero di Casazza sono di competenza della Giunta comunale.

Le stesse possono essere periodicamente aggiornate o variate con deliberazione della Giunta comunale, senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso e quindi la sua riapprovazione.

Art. 79 Norma finale e di rinvio

Sono parti integranti del presente Regolamento, che tuttavia si omettono in quanto normative di legge facilmente reperibili:

- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285: Regolamento di Polizia Mortuaria;
- la L. 130 del 30/03/2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- la Legge regionale 303 dicembre 2009, n. 3;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6;
- la Deliberazione attuativa della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n° VII/20278;
- la Circolare Giunta regionale Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 contenente indirizzi applicativi;
- il Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n° 1

•